



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Struttura di Missione "Sisma Centro Italia"

Art. 1, comma 2, OCDPC n. 00444 del 04.04.2017

Indirizzi in allegato

OGGETTO: *Sisma Italia centrale: procedure per la corretta gestione delle schede di agibilità FAST, AeDES e GL-AeDES.*

Negli ultimi tempi pervengono alla scrivente Struttura di Missione, anche attraverso le strutture regionali sovraordinate, richieste di vario tipo circa la gestione delle schede di agibilità compilate con procedura FAST e/o procedura AeDES e GL-AeDES, relativamente alle quali si ritiene opportuno fornire alcuni indispensabili chiarimenti e precisazioni, considerato che spesso gli Uffici locali competenti appaiono intraprendere iter non conformi alla corrette procedure tecnico-amministrative dettate dalla normativa in materia.

1. La richiesta più frequente è quella di annullamento di una scheda. A tale riguardo si rappresenta che l'annullamento di una scheda non è un'operazione consentita in quanto la scheda stessa è un atto tecnico-amministrativo, risultato finale di un'attività di sopralluogo eseguita da tecnici mobilitati per conto della Pubblica Amministrazione. Come tale la scheda non è documento annullabile, ma semmai può ritenersi superata, qualora ne ricorrano le condizioni, come meglio specificato nei punti successivi.
2. Scheda FAST compilata per un edificio sul quale in precedenza era già stato effettuato un sopralluogo AeDES: questa fattispecie nelle circolari vigenti (n. 59235 del 4/11/2016 e n. 73056 del 28/12/2016) è prevista esclusivamente nel caso in cui la precedente scheda AeDES riporti un esito di agibilità A. In tali casi la scheda AeDES è da intendersi "superata" e la scheda FAST viene assunta quale definitiva. Qualora, viceversa, in difformità alla procedura prevista, una scheda FAST sia successiva ad una precedente scheda AeDES con esito di inagibilità (B, C, D, E, qualunque esito con F), ed il Comune chieda l'annullamento della FAST, la pratica va dettagliatamente curata a fronte di un'attività istruttoria da parte del Comune. In particolare, se la scheda FAST riporta un esito non compatibile con quello della precedente AeDES, allora il Comune deve valutare quanto disposto nella circolare Dicomac n. 54593 del 17/10/2016, e cioè "*nei casi di esiti multipli discordi sullo stesso edificio si procede all'interno del Coc, d'intesa con il centro operativo regionale sovraordinato, ad un'istruttoria del caso, valutando se assegnare d'ufficio il giudizio di agibilità definitivo e unico al fabbricato, ovvero l'opportunità di effettuare un nuovo sopralluogo. Qualora venga disposto un nuovo sopralluogo, il Coc ha l'obbligo di informare la squadra dell'esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile*". Quindi, nel caso di cui trattasi, il Comune deve procedere alla relativa istruttoria, d'intesa con il centro operativo regionale sovraordinato e determinare se eseguire un ulteriore sopralluogo con tecnici AeDES

Foglio n. 2

accreditati dalla scrivente Funzione oppure assegnare, in maniera formale e motivata, l'esito d'ufficio. Le altre schede sono da ritenersi "superate" (e non "annullate"). Il Comune provvede a collegare tra loro tutte le schede riferite allo stesso edificio, sia a livello di archivio cartaceo che informatico, qualifica la scheda definitiva e ne dà comunicazione formale alle strutture di coordinamento sovraordinate.

3. Schede AeDES multiple sullo stesso edificio: in tali casi si premette che, secondo la procedura prevista per i sopralluoghi di agibilità, l'esito riportato nell'ultimo sopralluogo AeDES effettuato è di prassi quello da ritenersi valido e definitivo, a meno di situazioni particolari che devono essere analizzate di volta in volta. In questi casi vige quanto disposto nella già citata circolare Dicomac n. 54593 del 17/10/2016, ricadendo nella fattispecie di cui al punto precedente.
4. Per le stesse motivazioni di cui ai punti precedenti, non è possibile annullare un scheda di sopralluogo con la motivazione che i proprietari non avevano richiesto alcun sopralluogo. La richiesta è oltremodo irricevibile nel caso in cui l'esito del sopralluogo fosse di parziale o completa inagibilità (temporanea o meno); infatti, in tal caso è stata attestata una presunta situazione di rischio per il fabbricato di cui trattasi e, conseguentemente, il Sindaco del Comune dovrebbe procedere ai sensi dell'art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 T.U.E.L..
5. Le correzioni dei dati identificativi delle schede di agibilità non devono essere soltanto comunicate dai Comuni alla scrivente Struttura di Missione ed alle strutture regionali sovraordinate, ma devono essere formalmente apportate dal Comune sulle stesse schede apponendovi preferibilmente timbro del Comune e firma del responsabile della correzione; successivamente la scheda così corretta deve essere scannerizzata ed inviata in copia alla scrivente struttura di Missione ed alle strutture regionali sovraordinate, per consentirne adeguata registrazione nel database Agitec.
6. In ultimo, a meno di casi particolari per cui è opportuno notiziare la scrivente Struttura di Missione, non risulta essere necessario trasmettere per conoscenza all'indirizzo pec del Dipartimento della Protezione Civile, oppure alla mail della Funzione agi.sm@protezionecivile.it, le Ordinanze ed i provvedimenti sindacali/comunali conseguenti l'attività di rilievo del danno, al fine di non intasare le relative caselle di posta elettronica.

Si invitano codeste Regioni a veicolare l'informativa a tutte le proprie strutture interessate, compresi gli enti locali, ed effettuare, d'intesa con la scrivente Struttura di Missione, un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione



Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento



Foglio n. 3

Alla Direzione Regionale Protezione Civile della Regione Lazio
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Al Centro Coordinamento Regionale della Regione Marche
ccr.marche.sisma2016@emarche.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Marche
regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it

Al Centro Operativo Regionale della Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it

Al Centro Operativo Regionale della Regione Abruzzo
sisma2016@regione.abruzzo.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Abruzzo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

E p.c.: Alla Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza
della Regioni e delle Provincie autonome
Coordinamento della Provincia autonoma di Trento
cspc@pec.provincia.tn.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

All' ANCI
areasicurezza@pec.anci.it